

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2017

Iscrizione di una varietà da conservazione di cipolla al relativo registro nazionale. (17A02314)

(GU n.77 del 1-4-2017)

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale delle varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-bis;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione e di sementi e di tuberi di patata da semina di tali ecotipi e varietà», e in particolare l'art. 25 che modifica l'art. 19-bis della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2011, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 3

sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e in particolare l'art. 11 che modifica il comma 6 dell'art. 19-bis della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Regione Toscana, del 30 luglio 2014 con la quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione della varietà da conservazione di cipolla Rossa a fiasco;

Vista la nota della Regione Toscana, del 22 maggio 2015, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardo al legame storico con la zona di origine e alla denominazione della varietà da conservazione di cipolla Rossa a fiasco;

Considerato che la stessa varietà di cipolla è stata iscritta al Registro nazionale con la denominazione Rossa di Lucca, sinonimo Toscana rossa a fiasco, e cancellata con decreto ministeriale del 17 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 febbraio 2015, per cui possono ritenersi superate le condizioni di inammissibilità della suddetta varietà da conservazione al Registro nazionale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà da conservazione sotto riportata:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

La zona di origine della varietà da conservazione di cipolla indicata all'art. 1 coincide con i territori delle province di Livorno, Lucca, Pisa, Massa Carrara, Pistoia.

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà da conservazione di cipolla coincide con la zona di origine. La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è di circa 2.000 metri quadrati.

Art. 3

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

La zona di coltivazione della varietà da conservazione di cipolla indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà.

La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di circa 4 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 20 chilogrammi per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2017

Il direttore generale: Gatto

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà da conservazione sotto riportata:

| Codice | Specie | Denominazione | Sinonimi | Responsabile della conservazione in purezza |
|--------|---------|----------------|--------------------------|--|
| 3661 | Cipolla | Rossa a fiasco | Rossa di Lucca, Lucchese | Gargini Sementi di Alessandro Gargini & Giulio Godi s.n.c. |

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di cipolla indicata all'art. 1 coincide con i territori delle province di Livorno, Lucca, Pisa, Massa Carrara, Pistoia.

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà da conservazione di cipolla coincide con la zona di origine. La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è di circa 2.000 metri quadrati.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà da conservazione di cipolla indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà.

La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di circa 4 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 20 chilogrammi per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2017

Il direttore generale: GATTO

17A02314

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 14 marzo 2017.

Sostituzione del liquidatore della «N.O.E. Nuovi Obiettivi Educativi», in Treviso.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Preso atto che la società cooperativa «N.O.E. Nuovi Obiettivi Educativi», con sede in Treviso (TV), C.F. 03533290262, si è sciolta e posta in liquidazione il giorno 24 febbraio 2015;

Visto il D.D. 26 gennaio 2017 n. 5/LOS/2017 con il quale il dott. Daniele Gronich è stato nominato liquidatore della società cooperativa «N.O.E. Nuovi Obiettivi Educativi» con sede in Treviso (TV), in sostituzione della sig.ra Parisatti Elena;

Vista la nota del 17 febbraio 2017 con la quale il dott. Daniele Gronich comunica di rinunciare all'incarico;

